

Allegato A al Rep. n. 19683/4000

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"RETINA ITALIA O.N.L.U.S."**

Costituzione – Natura - Denominazione – Sede

Art. 1) E' costituita con sede in Milano, Largo Volontari del Sangue n. 1, l'associazione di volontariato denominata "RETINA ITALIA O.N.L.U.S." già associazione di secondo livello costituitasi con atto pubblico nel 1993 dapprima con la denominazione di "Federazione Italiana delle Associazioni per la Retinite Pigmentosa – FIARP" e poi dal 2001 con l'attuale denominazione, operante sul territorio nazionale.

Nella sua nuova configurazione, l'associazione si struttura quale associazione di primo livello in ragione delle esigenze operative maturate negli anni passati e già condivise nelle opportune sedi assembleari con la base associativa. Il presente statuto è inoltre redatto in conformità con il dettato del DPR 361/00, al fine della richiesta di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Milano senza modificare lo statuto.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune di Milano avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso Prefettura di Milano alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.

Il Consiglio, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo ed alla vigilanza - potrà istituire uffici o sedi operative anche in altre località. La costituzione, l'organizzazione e l'ambito operativo di tali uffici e/o sedi operative saranno definiti dal regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 2) L'associazione, non ha fini di lucro, ha durata illimitata e opera esclusivamente per fini di solidarietà avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In conformità al dettato della Legge 266/91 “Legge Quadro per il Volontariato” e sua applicativa Legge Regione Lombardia n. 1/2008, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato ottenuta in data 10 marzo 2005 n. iscrizione MI-297 atto iscrizione 335, si qualifica fiscalmente quale ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) *di diritto* ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Tutte le prestazioni erogate dall’associazione agli utenti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed a fronte di specifica convenzione, ai sensi dell’art. 7 legge 266/91.

Finalità e attività

Art. 3) L’associazione operante in ambito:

- civile nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita e della protezione dei diritti della persona e
- sociale, rientranti nell’area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale e/o nazionale;

si propone il perseguimento delle seguenti finalità principali:

- a) la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica per l’individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Retinite Pigmentosa, delle degenerazioni maculari, delle distrofie retiniche ereditarie e di altre patologie che determinano ipovisione e cecità;
- b) l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e socio-sanitario sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo ai soggetti colpiti da ipovisione o cecità;
- c) la promozione dell’aggiornamento e la diffusione dei più moderni e avanzati sistemi di cura, di sostegno, di riabilitazione e di ausilio dei soggetti colpiti da ipovisione o cecità;
- d) la garanzia della continuità dei trattamenti terapeutici.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'associazione

potrà realizzare le seguenti attività:

- promozione e gestione di attività di prevenzione, di ricerca, di orientamento e di integrazione sociale, scolastica e professionale;
- promozione, organizzazione e gestione di corsi e di attività di formazione, qualificazione, orientamento e aggiornamento continuo. E' escluso lo svolgimento dell'attività continuativa di formazione professionale, se non a titolo gratuito.
- promozione e la gestione di iniziative presso gli enti pubblici e/o privati per l'adeguamento delle strutture al fine di consentirne la fruizione da parte degli ipovedenti e dei ciechi e favorire l'integrale inserimento nella quotidianità della vita sociale;
- attivazione di accordi con enti pubblici e privati per assicurare l'assistenza medica e specialistica, la riabilitazione e l'accesso alle strutture idonee per il recupero sociale di ipovedenti e ciechi, nonché forme previdenziali e assicurative integrative per l'invalidità e la vecchiaia;
- organizzazione di seminari e convegni di aggiornamento scientifico;
- pubblicazione di un periodico di informazione e l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione mass-mediale dell'attività associativa o di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
- promozione e/o la partecipazione ad imprese sociali o cooperativistiche e Centri di Servizio per il Volontariato di cui alla L. 266/91;
- partecipazione e lo sviluppo delle attività di organismi federativi nazionali e internazionali per il coordinamento delle attività delle associazioni aventi analoghe finalità;
- promozione dell'autonomia delle persone con disabilità visiva in tutti i settori delle attività umane;
- promozione di ogni altra attività necessaria ed utile al raggiungimento dei fini associativi per l'assistenza ai malati e per la ricerca scientifica e applicata.

Soci

Art. 4) Possono partecipare all'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione prestando la propria opera gratuitamente e disinteressatamente, secondo le finalità solidaristiche dell'associazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associato entro trenta (30) giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri - ove nominato - ovvero in mancanza, all'Assemblea Ordinaria, ai sensi dello statuto vigente.

Art. 5) I soci sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, hanno ricevuto tale qualifica a sensi del precedente articolo ed operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e versano la quota associativa.

Art. 6) Possono altresì prendere parte all'associazione in qualità di sostenitori con la denominazione di "Amici di Retina Italia", tutte le persone che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti ma non prestano attività di volontariato e non partecipano direttamente alla vita associativa. I sostenitori non sono aderenti e conseguentemente non hanno il diritto di partecipare e di votare in assemblea, né di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7) I soci hanno il diritto di essere informati e partecipare a tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali ed hanno il dovere di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno quindici (15) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei tempi definiti dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non possono esservi rapporti patrimoniali tra l'Associazione e i soci.

Art. 8) La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La decadenza dalla qualità di aderente opera:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate comunicata dall'aderente medesimo;

Perdono la qualità di aderente per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, tra i quali la reiterata mancata erogazione delle prestazioni volontarie concordate.

La decadenza dalla qualità di aderente è accertata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la relativa delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea Ordinaria dei soci. Contro il provvedimento di esclusione l'aderente escluso ha trenta (30) giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri - ove nominato - ovvero in mancanza, all'Assemblea Ordinaria.

Art. 9) Il socio che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte dell'associazione, non può vantare diritti di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

Art. 11) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico /bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera non raccomandata, fax, email e contestuale affissione presso la bacheca della sede associativa, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci anche se sospesi o esclusi per delibera del Consiglio ed in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo, il rendiconto/bilancio consuntivo e la relazione morale sull'attività;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- procede eventualmente alla elezione del Collegio dei Proviviri;
- ratifica la composizione del Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8 dello statuto ed in mancanza del Collegio dei Proviviri, delibera anche sull'eventuale ricorso degli aspiranti aderenti non ammessi dal Consiglio, nonché sull'eventuale ricorso degli aderenti esclusi;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 13) L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15) Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o per delega; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti direttamente o per delega.

Art. 16) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere latore di un massimo di due (2) deleghe.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza da postazioni organizzate dall'associazione stessa, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi

consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. I rappresentanti dell'associazione presso le sedi distaccate collegate in videoconferenza o teleconferenza, dovranno acquisire la firma dei soci ivi presenti trasmettendola alla sede centrale, insieme, in caso di elezioni con voto segreto, alle schede scrutinate. Verificandosi questi presupposti, i soci sono considerati presenti e l'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione della localizzazione delle sedi distaccate, delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 17) Nelle delibere di approvazione del rendiconto/bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Nelle delibere di esclusione, gli aderenti della cui esclusione si tratta, non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario. L'assemblea nominerà in caso di elezioni, due o più scrutatori.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 18) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque (5) a quindici (15) membri, eletti dall'assemblea dei soci degli aderenti per la durata di tre anni, che ne determina previamente il numero. I membri del consiglio sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Art. 19) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere e può revocarne la nomina. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso di spese sostenute e debitamente documentate.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sostituzione dei membri cessati con i primi dei non eletti.

Allorché la graduatoria dei non eletti fosse esaurita, il Consiglio coopta i membri da sostituire. Detta nomina dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 20) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto/bilancio consuntivo, dal quale devono risultare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione, e al bilancio preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità si procede a rinnovare il dibattito e a nuove votazioni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;

- d) sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- e) accogliere o respingere le domande di adesione all'associazione;
- f) accertare la decadenza dei soci e deliberare in ordine alla loro esclusione;
- g) conferire procure generali e speciali;
- h) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- i) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) nominare i membri del Comitato Scientifico che devono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci;
- k) presentare annualmente all'assemblea per l'approvazione:
 - o la relazione, il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - o il bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - o l'annotazione separata di eventuali attività commerciali;
 - o in caso di raccolte pubbliche di fondi ai sensi art. 143 del DPR 917/86, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad appositi comitati dai medesimi costituiti, con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge.

Il Presidente

Art. 22) Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Nel caso di mancata ratifica da parte

del Consiglio, il Presidente è responsabile nei confronti dell'associazione e dei terzi degli atti compiuti. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale.

Il Tesoriere

Art. 23) Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge

Il Segretario

Art. 24) Il Segretario esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; esso è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25) Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato, se nominato, da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 26) Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Proviviri

Art. 27) Il Collegio dei Proviviri, se nominato, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare in merito a eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre (3), insieme a due (2) supplenti, durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proviviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Le dimissioni e/o revoca di un componente, comporta la nomina del supplente più anziano. I Proviviri cooptati rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio.

Il Comitato Scientifico

Art. 28) Il Comitato Scientifico, è nominato, dal Consiglio Direttivo. La composizione del Comitato Scientifico è ratificata dalla prima assemblea ordinaria utile. I criteri e le modalità di costituzione del Comitato Scientifico sono stabiliti dal regolamento dell'associazione. Partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico il Presidente e due delegati eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno, oppure in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente dell'associazione, del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha esclusivamente poteri consultivi ed è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello sviluppo della ricerca scientifica e del valore di nuove terapie.

Periodico di informazione

Art. 29) L'associazione è responsabile della redazione del periodico di informazione. L'organizzazione e la gestione dello stesso, anche separata, sono svolte del Consiglio Direttivo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 30) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, deve redigere la relazione attività consuntiva e programmatica, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, se nominato..

L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 31) E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati, partecipanti a qualsiasi titolo e componenti degli organi di gestione e di controllo dei proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante

la vita dell'associazione stessa ed in caso di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione

Art. 32) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, nonché dai contributi che enti o chiunque altro abbia espressamente destinato a patrimonio;

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) utili e avanzi derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o partecipazioni ad esse e da attività commerciali e produttive marginali ai sensi del DM 25 maggio 1995 e successive integrazioni;
- c) dai contributi pubblici e privati e da lasciti testamentari, donazioni, erogazioni liberali;
- d) dai proventi del 5 per mille o altra previsione normativa analoga o simile dello Stato Italiano;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Scioglimento dell'associazione

Art. 33) In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati dall'assemblea uno o più liquidatori. L'assemblea inoltre delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, il quale dedotte le passività, verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5, c. 4, della L. 266/91.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione sarà valida se adottata in assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci iscritti.

Norma di rinvio

Art. 34) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in conformità anche delle direttive comunitarie in materia.